LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

(Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 252/2005, modificato dalla L. 199/2025)

Per tutti gli Aderenti,

a partire dal **31 ottobre 2026**, entra in vigore la nuova prestazione di **erogazione frazionata del montante accumulato**, introdotta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 252/2005 (modificato dalla Legge 199/2025), che completa il quadro delle nuove prestazioni pensionistiche complementari già introdotte con decorrenza 1° luglio 2026.

1. Caratteristiche e Funzionamento dell'Erogazione Frazionata

Definizione Generale: L'erogazione frazionata del montante accumulato è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni.

Durata e assenza di vincoli demografici: L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario**.** La durata del periodo di erogazione è scelta liberamente dall'aderente tenendo conto del limite normativo inderogabile secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell'erogazione.

Esercizio dell'opzione: Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare espressamente il numero di anni di durata dell'erogazione (minimo 5, massimo 15) e la frequenza di erogazione prescelta (semestrale o annuale).

Importo della rata e gestione finanziaria: L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. L'importo pertanto non è prefissato né garantito.

Fiscalità: Il regime fiscale applicabile prevede una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota base del 20%, che si riduce dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, fino a un minimo del 15% (raggiungibile con 35 anni di iscrizione). Le specifiche tecniche sono contenute nel Documento sul Regime Fiscale del Fondo.

2. Quadro Comparativo: Funzionamento e Regime Fiscale a Confronto

Al fine di orientare l'aderente verso una scelta consapevole, si riporta di seguito un quadro comparativo sintetico che mette a confronto il funzionamento, i parametri

operativi e il regime fiscale applicabile a ciascuna delle tre nuove prestazioni (con riferimento ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, al netto dei rendimenti già tassati in capo al Fondo e dei contributi non dedotti):

Prestazione	Logica di Funzionamento	Durata e Periodicità	Regime Fiscale (Post 2007)
Rendita a durata definita (dal 01/07/2026)	Rate periodiche variabili ricalcolate a ogni scadenza: Montante residuo diviso per il numero di rate ancora da corrispondere.	Durata pari alla vita attesa residua (tavole ISTAT in anni interi, arrotondamento per difetto). Cadenza trimestrale, semestrale o annuale.	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota dal 15% al 9% (riduzione dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°).
Prelievi liberamente determinabili (dal 01/07/2026)	Prelievi a richiesta nei limiti del plafond (somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica annuale). Saldo integrale all'ultimo anno.	È ammesso un prelievo ogni 6 mesi per un importo minimo di 1.000 €. Durata teorica collegata alla vita attesa residua ISTAT.	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota dal 15% al 9% (riduzione dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°).
Erogazione frazionata (dal 31/10/2026)	Erogazione rateizzata programmata indipendente dalla vita attesa: Montante residuo diviso per le rate residue fino a estinzione.	Durata scelta dall'aderente con vincolo minimo di 5 anni e massimo di 15 anni. Cadenza semestrale o annuale.	Regime fiscale differenziato (20% - 15%): Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota base del 20%, che si riduce di 0,25% per ogni anno eccedente il 15°, fino a un' aliquota minima del 15% (con 35 anni).

3. Sintesi delle Altre Prestazioni in Vigore dal 1° Luglio 2026

Restano pienamente confermate e operative le altre due prestazioni pensionistiche complementari introdotte dal 1° luglio 2026, anch'esse alternative alla rendita vitalizia:

Rendita a Durata Definita: Consiste nell'erogazione di una rendita periodica per un arco temporale predeterminato, calcolato sulla base della vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta (in anni interi, arrotondati per difetto secondo le tavole ISTAT ex Tabella A, L. 335/1995). L'importo della rata è variabile e rideterminato a ogni singola scadenza rapportando il montante disponibile al numero di rate ancora da corrispondere.

Prelievi Liberamente Determinabili: Garantisce la flessibilità di disporre prelievi sul montante scegliendone autonomamente sia l'importo sia la tempistica, nel rispetto di un limite tecnico massimo (plafond) costituito dalla somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica figurativa a durata definita con frazionamento annuale. A partire dall'ultimo anno di durata teorica è possibile prelevare l'intero montante residuo. (Importo minimo per prelievo pari a 1.000 € e intervallo minimo di 6 mesi tra richieste).

4. Regole Comuni a Tutte le Nuove Prestazioni

- **Alternatività e Cumulabilità**: Le nuove prestazioni (Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili ed Erogazione frazionata) si pongono come alternative alla classica rendita vitalizia e non sono tra loro cumulabili. Non sono inoltre cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
- **Irrevocabilità e Limitazioni**: La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile. L'accesso a tali prestazioni, infatti, inibisce l'esercizio delle prerogative tipiche della fase di accumulo: non è più consentito versare ulteriore contribuzione, né richiedere trasferimenti o anticipazioni. È consentito unicamente lo switch di comparto ed il trasferimento per usufruire della rendita vitalizia prevista da altra forma pensionistica. Se si attiva un nuovo rapporto di lavoro come dipendente privato si creerà una nuova posizione, distinta dal montante della prestazione, rispetto alla quale è possibile esercitare i diritti tipici della fase di accumulo.
- **Gestione Finanziaria del Residuo**: Il montante non ancora erogato rimarrà in gestione presso Previambiente e, salvo diversa indicazione al momento della richiesta, le risorse saranno riversate d'ufficio nel comparto individuato dal Fondo.
- **Rischi Finanziari e Demografici**:
 - Rischio di investimento: Gli importi delle prestazioni non sono garantiti, ma variano nel tempo in funzione dei rendimenti finanziari realizzati dal comparto di investimento prescelto.
 - Rischio di longevità: A differenza della rendita vitalizia, queste nuove opzioni non coprono il rischio di sopravvivenza. Vi è dunque la concreta possibilità che il capitale si esaurisca qualora la vita del soggetto superi la durata del piano prescelto o la speranza di vita stimata.

- **Decesso del beneficiario**: In caso di decesso dell'aderente durante la fase di erogazione, il montante residuo sarà riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. In assenza di tale indicazione, la domanda di prestazione sarà considerata incompleta e non procedibile.
- **Diritto di Conversione**: In qualunque momento, qualora si desiderasse garantire una copertura contro il rischio di longevità, è riconosciuta la facoltà di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.
- **Costi:** Sono contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute e sono indicati in Nota Informativa.

5. Disposizioni Finali e Documentazione di Riferimento

Per maggiori informazioni e per approfondire le caratteristiche operative delle prestazioni, invitiamo gli iscritti a prendere visione della Nota Informativa, del relativo Supplemento sulle Nuove Prestazioni, del Documento sulle Rendite e del Documento sul Regime Fiscale del Fondo, disponibili nell'area pubblica del sito www.previambiente.it e all'interno della propria Area Riservata.